



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

12/2016 R.G. Procura Federale Fibis

Il Tribunale Federale ha messo la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro:

COGNOME – NOME	Tessera n.	Data tesseramento	data di nascita	Nome CSB
1. Veneroni Fabio	FB11A146	4/10/15		Così ASD
2. Berzovini Alberto	FB05A168	4/10/15		Così ASD

- per rispondere della violazione del principio di lealtà sportiva ai sensi degli artt. 1, e 18 Regolamento di Giustizia Fibis per essersi resi responsabili, in data 6.8.2016, della costituzione e promozione per conto dell'EPS ACSI settore nazionale boccette del comitato Acsi Pavese settore Boccette per la provincia di Pavia, con l'intenzione di svolgere e coordinare sul territorio di riferimento un'attività sportiva agonistica continuativa in concorrenza con quella promossa e gestita dalla Fibis, in violazione delle norme regolamentari attualmente vigenti;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 18.08.2016 del tesserato Stefano Gibertoni, presidente del Comitato Provinciale FIBIS Lombardia.

In seguito alla richiesta ex art. 39 Regolamento di Giustizia veniva emesso provvedimento cautelare nei confronti dei tesserati in data 7 settembre 2016.

All'udienza del 12 dicembre 2016 era assente non giustificato Veneroni Fabio, mentre l'incolpato Berzovini non era presente a causa della necessità di assistere il padre che doveva sottoporsi ad intervento chirurgico, ma attraverso il suo difensore, vista l'impossibilità di procedere mediante video conferenza, rinunciava all'istanza di legittimo impedimento e chiedeva decidersi allo stato degli atti, richiamandosi alla memoria depositata.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 2.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Le argomentazioni difensive contenute nella memoria del tesserato Berzovini, per quanto apprezzabili in parte non colgono nel segno e si scontrano contro l'orientamento consolidato di questo Tribunale in merito di attività svolta in favore di enti di promozione sportiva.

Palesamente infondata è l'eccepita carenza di giurisdizione.

Differente da quanto affermato dalla difesa del tesserato Berzovini è del tutto lapalissiano che il procedimento disciplinare va a colpire i tesserati (e non l'EPS) per l'attività di promozione svolta in favore dell'ACSI, in violazione delle norme statutarie.

La determinatezza del capo d'incolpazione non pare essere messa in discussione dalle affermazioni difensive che lamentano un richiamo a norme generali (assolutamente ammesso nel procedimento disciplinare), affermazioni, invero, contraddette dalla stessa memoria difensiva che puntualmente esercita il diritto di difesa, così confermando la piena comprensione dell'accusa disciplinare.

Il secondo motivo di ricorso è ampiamente superato dagli approdi cui questo Tribunale è giunto in materia di responsabilità disciplinare per l'esercizio di promozione in favore di EPS ed in assenza di apposita convezione vigente.

Per ciò che attiene alla carenza probatoria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, questo Tribunale ritiene sufficiente la documentazione prodotta dalla Procura ed allegata all'esposto del presidente del comitato provinciale FIBIS Lombardia.

Il verbale ACSI del 6 agosto 2016 non è stato nel quale risulta pacificamente il nominativo di entrambi gli incollati non è mai stato sconosciuto e dunque è sufficiente a provare l'accusa disciplinare.

La consapevolezza di violare i doveri disciplinari non può essere messa in dubbio per la evidente incompatibilità tra l'azione dell'EPS e quella della FIBIS ma ancor più alla luce dei già numerosi provvedimenti emessi da questo Tribunale in casi del tutto analoghi (con provvedimenti disciplinari pubblicati sul sito internet della Federazione).

Di tal che l'eventuale ignoranza non può dirci scusabile.

A quanto appena detto si aggiungano tutte la considerazione già esposte con il provvedimento disciplinare che qui si richiama integralmente.

Si ritiene congrua, pertanto, la sanzione richiesta dal Procura Federale, peraltro già interamente espiata in regime cautelare.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incollazione di cui agli artt. 1 e 18 Regolamento di Giustizia, applica agli incolpati **BERZOVINI ALBERTO e VENERONI FABIO in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi 2.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 12 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Materia